



Decreto Dirigenziale n. 78 del 29/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA" ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 13/CS DEL 9.02.2010 - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- c. che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- d. che, con D.G.R. n. 203 del 5 Marzo 2010, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che, con D.P.G.R. n. 238 del 8 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che, con nota prot. 119770 del 16/10/2009, acquisita al prot. n. 922624 del 27.10.2009, l'Amministrazione Provinciale di Caserta ha trasmesso istanza di V.A.S., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int., relativamente alla proposta di "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta" adottata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13/CS del 9.02.2010;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI :
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta" è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore D'Aniello – Catapano – Golia con nota prot. 789367 del 19/10/2011;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura integrata di V.A.S. e V.I. è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO:

che, nella seduta del 1.02.2012, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. ha esaminato la proposta di Piano in argomento ed ha espresso parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

Con riferimento all'utilizzo delle aree negate, si rileva che in tale categoria vengono inserite aree appartenenti sia al sistema urbano che a quello dello spazio rurale e aperto molto differenti tra loro e sottoposte a vincoli normativi di natura diversa (1. aree urbane dismesse, con manufatti di nuova realizzazione non utilizzati, sottoutilizzate. 2. Aree di pertinenza delle infrastrutture, ferroviarie, stradali, corsi d'acqua. 3. Aree dello spazio aperto, con movimenti di terra, con presenza di rifiuti, inutilizzate. 4. Cave attive e non attive. 5. Aree con accumulo rifiuti, distinte in: discariche, siti di trasferta e di eco balle). Le Norme di Attuazione Modificate (NTA mod.) a seguito delle osservazioni pervenute, al comma 4 dell'art. 76, garantiscono che: in fase di formazione dei PUC debba essere verificata e motivata l'appartenenza delle aree critiche alle categorie di aree negate "rispettando il principio generale che le aree negate in territorio urbano possono essere ricondotte ad usi urbani mentre quelle afferenti al territorio rurale e aperto devono essere ricondotte agli usi di cui all'art. 36". Si chiede pertanto di dare seguito alla modifica delle NTA con l'aggiunta del comma 4 all'art. 76 e di esplicitare negli art. 77 e 78 delle norme modificate per ciascuna delle 5 tipologie di aree negate (riportate nell'art. 76 comma 2):

- i piani sovraordinati a cui fare riferimento (es. per le cave va fatto riferimento al PRAE);
- le possibili trasformazioni;
- ✱ le relative procedure da attivare (ad es. per i siti potenzialmente contaminati fare riferimento al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per quanto attiene al piano di caratterizzazione, bonifica, ripristino ambientale, ecc.).

Con riferimento agli interventi previsti nell'elaborato E1 "Schede programmatiche interventi infrastrutturali e progetti territoriali prioritari" come già evidenziato, il R.A. e più precisamente la "Matrice di valutazione degli effetti ambientali" (tab.9.2) non presenta una specifica analisi degli impatti sulle componenti ambientali determinati dalla realizzazione di tali interventi. Inoltre si evidenzia che non per tutti sono state esplicitate specifiche norme di attuazione.

Si prescrive, pertanto, di dare seguito alla modifica delle NTA (art.79 – 80 - NTA mod.) come di seguito riportato:

"la pianificazione e lo studio preliminare di fattibilità degli interventi previsti nelle schede programmatiche di cui all'Allegato E1 del PTCP sono precedute e accompagnate in tutte le fasi da:

- ✱ un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti verificando la compatibilità degli interventi da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti;
- ✱ una valutazione degli effetti che gli interventi possono determinare sui siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, qualora tali interventi ricadano in detti siti o, seppur esterni, siano suscettibili di generare incidenze significative sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat tutelati, evidenziando eventualmente misure di mitigazione e compensazione degli impatti.

Si precisa inoltre, che in fase di consultazione sono state avanzate richieste di inserimento nell'elaborato E1 di ulteriori interventi. Pertanto le indicazioni sopra riportate vanno considerate valide anche per tutti i nuovi interventi ritenuti pertinenti dall'Amministrazione Provinciale in seguito all'accoglimento delle osservazioni.

In conformità con le previsioni del Piano miranti alla riduzione del consumo di suolo e alla preservazione delle attività agricole, si prescrive di integrare l'art. 51 delle NTA "Aeroporto di Grazzanise" con indicazioni atte ad evitare la realizzazione di opere infrastrutturali a sostegno dell'aeroporto prima del finanziamento dello stesso.

Sempre a tutela di scelte compatibili da un punto di vista ambientale e territoriale si richiede di modificare il comma 12 dell'art. 65 delle "NTA – mod." ampliandolo nel modo seguente " i PUC devono assicurare la sostenibilità ambientale delle proprie previsioni; a tale scopo per le diverse azioni di piano che possono esercitare un effetto significativo negativo sull'ambiente va prevista un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti verificando la compatibilità

dell'azione/intervento da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti"

Con riferimento alle aree protette ricadenti nel territorio della provincia di Caserta si rileva il mancato recepimento agli art. 3 e 24 delle Norme di Attuazione degli strumenti di salvaguardia della "Riserva Naturale Statale Castelvolturmo", si chiede pertanto di modificare le NTA in tal senso.

Con riferimento all'individuazione degli indicatori funzionali a descrivere il contesto territoriale, ambientale e socio-economico e gli indicatori atti a descrivere ed a monitorare gli effetti dovuti alle azioni previste dal piano sui sistemi ambientali e territoriali si chiede di tenere in considerazione i risultati parziali della sperimentazione avviata in Regione Campania – Provincia di Caserta nell'ambito della convenzione ISPRA - Ministero dell'Ambiente – per la redazione di "Linee guida sul monitoraggio VAS". Per il Monitoraggio degli effetti legati all'attuazione del Piano si richiede inoltre di specificare per le singole azioni di Piano (incluse quelle dell'allegato E1) le pressioni sulle componenti ambientali e gli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori dovranno essere popolati con dati adeguatamente documentati e di provenienza certa; per gli stessi vanno forniti, sempre, una breve descrizione, l'unità di misura e la fonte del dato.

Per il piano di monitoraggio andrà specificato per ciascun indicatore il target di partenza e quello da raggiungere durante l'attuazione del piano e le azioni da intraprendere nel caso si renda necessario rimodulare il piano. E' necessario altresì prevedere report di monitoraggio periodici da rendere pubblici.

Dovranno essere inoltre indicati:

- eventuali reti di monitoraggio esistenti e attive da utilizzare per la rilevazione dei dati ambientali,
- le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti;
- il soggetto detentore dell'informazione sulla popolabilità dell'indicatore scelto;
- i tempi previsti per la produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- eventuali criticità inerenti il monitoraggio da affrontare prima dell'attuazione del Piano;

In riferimento alla tematica consumo suolo rispetto al territorio rurale è necessario integrare le NTA - modificate in seguito alle osservazioni, con una stima per ambito del consumo di suolo legato agli edifici rurali (manufatti ad uso abitativo per gli addetti all'agricoltura, agli annessi agricoli, annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali) (artt. 38,40-41-42-43- 44 delle NTA)

In riferimento alle politiche per il trattamento dei rifiuti si richiede di prendere atto di quanto previsto dai piani regionali rifiuti urbani e speciali oltre che quello provinciale, che forniscono specifiche informazioni rispetto ad alcune aree negare (es. cave...)

In merito ai siti inquinati si chiede di integrare l'art. 74 del (NTA - mod.) inserendo le opportune procedure da attuare ai sensi del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii. e ribadendo che nei PUC siano specificate le modalità di bonifica di tali siti.

In relazione ai riferimenti di ingegneria naturalistica contenuti nel PTCP di Caserta è opportuno richiamare esplicitamente il Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 ed in ogni caso garantire l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del suddetto regolamento.

La Commissione suggerisce inoltre di espungere, in quanto incompatibile con i punti 1.2 e 17.1 delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10.9.10 il comma 1 prima, seconda e quarta linea e il comma 3 primo periodo dell'art. 72 delle N.T.A. modificate;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica ;

VISTI:

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;

- D.Lgs. 152/2006;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;
- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I reso nella seduta del 1.02.2012, relativamente alla proposta di "Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta" adottata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13/CS del 9.02.2010, proposta dall'Amministrazione Provinciale di Caserta, con le seguenti prescrizioni:

Con riferimento all'utilizzo delle aree negate, si rileva che in tale categoria vengono inserite aree appartenenti sia al sistema urbano che a quello dello spazio rurale e aperto molto differenti tra loro e sottoposte a vincoli normativi di natura diversa (1. aree urbane dismesse, con manufatti di nuova realizzazione non utilizzati, sottoutilizzate. 2. Aree di pertinenza delle infrastrutture, ferroviarie, stradali, corsi d'acqua. 3. Aree dello spazio aperto, con movimenti di terra, con presenza di rifiuti, inutilizzate. 4. Cave attive e non attive. 5. Aree con accumulo rifiuti, distinte in: discariche, siti di trasferta e di eco balle). Le Norme di Attuazione Modificate (NTA mod.) a seguito delle osservazioni pervenute, al comma 4 dell'art. 76, garantiscono che: in fase di formazione dei PUC debba essere verificata e motivata l'appartenenza delle aree critiche alle categorie di aree negate "rispettando il principio generale che le aree negate in territorio urbano possono essere ricondotte ad usi urbani mentre quelle afferenti al territorio rurale e aperto devono essere ricondotte agli usi di cui all'art. 36". Si chiede pertanto di dare seguito alla modifica delle NTA con l'aggiunta del comma 4 all'art. 76 e di esplicitare negli art. 77 e 78 delle norme modificate per ciascuna delle 5 tipologie di aree negate (riportate nell'art.76 comma 2):

- i piani sovraordinati a cui fare riferimento (es. per le cave va fatto riferimento al PRAE);
- le possibili trasformazioni;
- ✱ le relative procedure da attivare (ad es. per i siti potenzialmente contaminati fare riferimento al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per quanto attiene al piano di caratterizzazione, bonifica, ripristino ambientale, ecc.).

Con riferimento agli interventi previsti nell'elaborato E1 "Schede programmatiche interventi infrastrutturali e progetti territoriali prioritari" come già evidenziato, il R.A. e più precisamente la "Matrice di valutazione degli effetti ambientali" (tab.9.2) non presenta una specifica analisi degli impatti sulle componenti ambientali determinati dalla realizzazione di tali interventi. Inoltre si evidenzia che non per tutti sono state esplicitate specifiche norme di attuazione.

Si prescrive, pertanto, di dare seguito alla modifica delle NTA (art.79 – 80 - NTA mod.) come di seguito riportato:

"la pianificazione e lo studio preliminare di fattibilità degli interventi previsti nelle schede programmatiche di cui all'Allegato E1 del PTCP sono precedute e accompagnate in tutte le fasi da:

- ✱ un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti verificando la compatibilità degli interventi da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti;
- ✱ una valutazione degli effetti che gli interventi possono determinare sui siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, qualora tali interventi ricadano in detti siti o, seppur esterni, siano suscettibili di generare incidenze significative sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat tutelati, evidenziando eventualmente misure di mitigazione e compensazione degli impatti.

Si precisa inoltre, che in fase di consultazione sono state avanzate richieste di inserimento nell'elaborato E1 di ulteriori interventi. Pertanto le indicazioni sopra riportate vanno considerate

valide anche per tutti i nuovi interventi ritenuti pertinenti dall'Amministrazione Provinciale in seguito all'accoglimento delle osservazioni.

In conformità con le previsioni del Piano miranti alla riduzione del consumo di suolo e alla preservazione delle attività agricole, si prescrive di integrare l'art. 51 delle NTA "Aeroporto di Grazzanise" con indicazioni atte ad evitare la realizzazione di opere infrastrutturali a sostegno dell'aeroporto prima del finanziamento dello stesso.

Sempre a tutela di scelte compatibili da un punto di vista ambientale e territoriale si richiede di modificare il comma 12 dell'art. 65 delle "NTA – mod." ampliandolo nel modo seguente " i PUC devono assicurare la sostenibilità ambientale delle proprie previsioni; a tale scopo per le diverse azioni di piano che possono esercitare un effetto significativo negativo sull'ambiente va prevista un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti verificando la compatibilità dell'azione/intervento da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti"

Con riferimento alle aree protette ricadenti nel territorio della provincia di Caserta si rileva il mancato recepimento agli art. 3 e 24 delle Norme di Attuazione degli strumenti di salvaguardia della "Riserva Naturale Statale Castelvolturmo", si chiede pertanto di modificare le NTA in tal senso.

Con riferimento all'individuazione degli indicatori funzionali a descrivere il contesto territoriale, ambientale e socio-economico e gli indicatori atti a descrivere ed a monitorare gli effetti dovuti alle azioni previste dal piano sui sistemi ambientali e territoriali si chiede di tenere in considerazione i risultati parziali della sperimentazione avviata in Regione Campania – Provincia di Caserta nell'ambito della convenzione ISPRA - Ministero dell'Ambiente – per la redazione di "Linee guida sul monitoraggio VAS". Per il Monitoraggio degli effetti legati all'attuazione del Piano si richiede inoltre di specificare per le singole azioni di Piano (incluse quelle dell'allegato E1) le pressioni sulle componenti ambientali e gli indicatori di riferimento. Si ricorda che gli indicatori dovranno essere popolati con dati adeguatamente documentati e di provenienza certa; per gli stessi vanno forniti, sempre, una breve descrizione, l'unità di misura e la fonte del dato.

Per il piano di monitoraggio andrà specificato per ciascun indicatore il target di partenza e quello da raggiungere durante l'attuazione del piano e le azioni da intraprendere nel caso si renda necessario rimodulare il piano. E' necessario altresì prevedere report di monitoraggio periodici da rendere pubblici.

Dovranno essere inoltre indicati:

- eventuali reti di monitoraggio esistenti e attive da utilizzare per la rilevazione dei dati ambientali,
- le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti;
- il soggetto detentore dell'informazione sulla popolabilità dell'indicatore scelto;
- i tempi previsti per la produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- eventuali criticità inerenti il monitoraggio da affrontare prima dell'attuazione del Piano;

In riferimento alla tematica consumo suolo rispetto al territorio rurale è necessario integrare le NTA - modificate in seguito alle osservazioni, con una stima per ambito del consumo di suolo legato agli edifici rurali (manufatti ad uso abitativo per gli addetti all'agricoltura, agli annessi agricoli, annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali) (artt. 38,40-41-42-43- 44 delle NTA)

In riferimento alle politiche per il trattamento dei rifiuti si richiede di prendere atto di quanto previsto dai piani regionali rifiuti urbani e speciali oltre che quello provinciale, che forniscono specifiche informazioni rispetto ad alcune aree negate (es. cave...)

In merito ai siti inquinati si chiede di integrare l'art. 74 del (NTA - mod.) inserendo le opportune procedure da attuare ai sensi del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii. e ribadendo che nei PUC siano specificate le modalità di bonifica di tali siti.

In relazione ai riferimenti di ingegneria naturalistica contenuti nel PTCP di Caserta è opportuno richiamare esplicitamente il Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 ed in ogni caso garantire l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del suddetto regolamento.

La Commissione suggerisce inoltre di espungere, in quanto incompatibile con i punti 1.2 e 17.1 delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10.9.10 il comma 1 prima, seconda e quarta linea e il comma 3 primo periodo dell'art. 72 delle N.T.A. modificate;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all' Autorità proponente e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri